



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## ACCORDO

per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

ANNO 2002

VISTO l'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO l'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L. - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.;  
F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. - U.G.L. /FNP; Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. - P.P.

STIPULANO

Il presente Accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2002:



# Ministero della Giustizia

## Art. 1

1. Il presente accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

## Art. 2

### Criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relativo all'anno 2002

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 – per attribuire compensi finalizzati ad:
  - a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
  - b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  - c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
  - d) compensare la presenza qualificata;
  - e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.



# Ministero della Giustizia

Art. 3

## Destinatari

Sulla base dei presupposti di cui al precedente articolo, sono individuati quali destinatari degli incentivi:

- a1) Il personale che attraverso una presenza costante, **impiegato in compiti operativi**, ha garantito il regolare svolgimento dei servizi assicurando, nel mese di riferimento, **22 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, **ovvero 18 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura mensile di **Euro 30,00**.
- a2) Il personale che attraverso una presenza costante, **impiegato in compiti operativi**, ha garantito il regolare svolgimento dei servizi assicurando nel mese di riferimento, **24 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, **ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio** nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura di **Euro 35,00**.
- b1) Il personale che attraverso una presenza costante **ha contribuito alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi** assicurando, nel mese di riferimento, **22 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, **ovvero 18 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura mensile di **Euro 5,00**.
- b2) Il personale che attraverso una presenza costante **ha contribuito alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi** assicurando, nel mese di riferimento, **24 giorni di effettiva presenza in servizio**, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, **ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio**.





# Ministero della Giustizia

- 3) **Euro 85,00** per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
  - 4) **Euro 47,00** per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
  - 5) **Euro 58,00** per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
  - 6) **Euro 85,00** per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- f) **il responsabile di un'unità operativa, il coordinatore di più unità operative** tra quelle elencate all'art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, **i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo** di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato nella misura mensile di:
- 1) **Euro 22,00** per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità;
  - 2) **Euro 24,00** per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità;
  - 3) **Euro 33,00** per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
  - 4) **Euro 22,00** per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
  - 5) **Euro 24,00** per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
  - 6) **Euro 33,00** per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- g) **i Comandanti di Reparto delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne ha assunto le funzioni con formale provvedimento.** Il compenso è fissato nella misura mensile di **Euro 35,00**;



# Ministero della Giustizia

- h) i responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali, dei centri per la giustizia minorile e delle scuole e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell'Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura mensile di Euro 22,00;

3. I compensi indicati ai punti e), f), g), h) non sono tra loro cumulabili.

4. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere e), f), g), h) è corrisposto quello più favorevole.

5. Al personale indicato alle lettere c), d), e), f), g), h), spetta anche il compenso di cui alle lettere a1 o a2 o b1 o b2 in relazione alle fattispecie ivi previste;

6. Per l'attribuzione del compenso, previsto per il personale impiegato in compiti o incarichi che hanno comportato disagi o particolare responsabilità, a ciascun Provveditorato, a ciascun Centro per la Giustizia Minorile, ed alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista" è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente. La determinazione del compenso e l'individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi sono demandati alla contrattazione decentrata, che terrà comunque conto dei seguenti criteri generali:

- I servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso specifici reparti detentivi dove sono attuati, il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14/bis dell'Ordinamento Penitenziario ovvero particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio ivi comprese quelle inerenti l'espletamento del servizio delle traduzioni.



# Ministero della Giustizia

- L'importo del compenso da attribuire a ciascun dipendente non può eccedere la misura giornaliera di **Euro 2,50** e **la spesa deve essere contenuta entro il budget a tale scopo assegnato alla contrattazione decentrata.**

7. I turni di reperibilità, previsti dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e articolo 24, comma 5 - lettera h) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. **L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con l'indennità per servizi esterni.**

Il compenso è fissato nella misura di **Euro 6,20 per ogni turno di reperibilità;**

Roma, 24 marzo 2004

Il Ministro della Giustizia

*M. S.*

Le Organizzazioni Sindacali :

S.A.P.Pe.

*M. S.*

O.S.A.P.P.

C.I.S.L. - F.P.S./P.P.

*Francesco Spadaro*

C.G.I.L. - F.P./P.P.

*M. S.*

U.I.L. - P.A./P.P.

*U. S.*

Si.N.A.P.Pe.

*M. S.*

F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. U.G.L./FNP

*P. S.*

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.

*Roberto*

S.A.G. -P.P.

*Giuseppe*

*M. S.*

*U. S.*